



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 173 del 3 Febbraio 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMUNICAZIONI C.R.

59ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI ECCELLENZA Stagione Sportiva 2025/2026 (Fase Regionale)

➤ **ORDINANZA PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

OGGETTO: Provvedimento della Prefettura di Barletta Andria Trani prot. 0006343 del 2/2/2026.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il provvedimento del 2 febbraio 2026, relativo alla gara di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza S.S.D. BISCEGLIE A R.L. – S.S. TARANTO 2025 SSD ARL del 5 febbraio 2026.

26ª EDIZIONE COPPA PUGLIA Stagione Sportiva 2025/2026

“TERZA FASE”

Accoppiamenti Eliminatori

Gare di recupero

Gara di Mercoledì 4 Febbraio 2026 (ritorno) **inizio ore 18,00** - accordi società interessate

S.VITO – FASANO

Ca.Co. “E.M.Citiolo”erb.art. di S.Vito dei Normanni

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. AZZURRI CONVERSANO

IMPEDOVO FEDERICO

nato il 28/078/2010

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal sostituto Avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'Avv. Vincenzo Scordia, nella riunione del 03/02/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

FISSAZIONE UDIENZA

GARA DEL 18/01/2026 A.S.D. PRESICCE ACQUARICA – A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 1917**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 10/02/2026 per la decisione del ricorso.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria Tornesello, con la partecipazione dell'Avv. Maria Giulia COLETTI (Relatore), dell'Avv. Armando SCARANO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 26 Gennaio 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. CITTA' DI MELISSANO – A.S.D. SAN DONACI FOOTBALL CLUB del 04.01.2026 (Reclamo della società A.S.D. SAN DONACI FOOTBALL CLUB) in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 149 dell'08.01.2026, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino all'08.03.2026, irrogata nei confronti dell'allenatore, Sig. Maci Cristian.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell'art. 76 C.G.S., l'A.S.D. San Donaci Football Club ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. n. 149 dell'08.01.2026, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia comminava la sanzione della squalifica a tempo fino all'08.03.2026 all'allenatore Maci Cristian, poiché, *“proferiva all'indirizzo dell'arbitro frase gravemente ingiuriosa e irrispettosa (ex art. 36 comma 1 lett. A)”*, come rilevato dall'arbitro della gara: A.S.D. CITTA' DI MELISSANO – A.S.D. SAN DONACI FOOTBALL CLUB, disputata in data 04.01.2026.

La società reclamante chiedeva nell'atto di impugnazione la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale con conseguente riduzione della sanzione irrogata, in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti contestati.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 26 Gennaio 2026, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

* * *

Occorre preliminarmente procedere alla ricostruzione dei fatti contestati: durante il secondo tempo della gara disputata in data 04.01.2026, l'allenatore della ASD San Donaci Football Club – il Sig. Maci Cristian, a seguito di una decisione tecnica, proferiva all'indirizzo dell'arbitro frasi irrispettose e ingiuriose, contestando di fatto la decisione presa.

Come emerge dal referto arbitrale, il sig. Maci si rivolgeva nei confronti del direttore di gara proferendo le seguenti parole: *“Poiché a gioco fermo, a seguito di una mia decisione tecnica, entrava nel terreno di gioco per circa tre metri e urlava a gran voce verso il sottoscritto: che cazzo fai ma ci vedi, che cazzo fai. A seguito della notifica del provvedimento disciplinare di espulsione preso nei suoi confronti, urlava nuovamente verso di me, con tono offensivo, dicendomi in dialetto locale: sei un coglione che cazzo fai. Successivamente, si avvicinava con fare minaccioso verso di me ponendosi a poca distanza dal mio viso e costringendomi a porre in avanti il mio braccio per evitare che si avvicinasse ulteriormente e veniva allontanato prima dal dirigente accompagnatore ufficiale e poi dal capitano della propria squadra che lo invitavano ad abbandonare il recinto di gioco. Al termine della gara l'allenatore rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava verso di me con fare minaccioso, costringendomi a porre in avanti il mio braccio per evitare che si avvicinasse ulteriormente e gridando a gran voce: sei un coglione, ti aspetto fuori, devi chiedere scusa. Risultava quindi necessario dei Carabinieri presenti nel recinto di gioco, che lo allontanavano senza ulteriori conseguenze”*.

Invece, dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante si assiste ad una versione diametralmente opposta rispetto a quella rappresentata nel referto arbitrale, ossia: il sig. Maci avrebbe proferito una frase ben diversa *“ragazzi, lasciatelo stare perché non conosce il regolamento”*. Dunque, priva di qualsivoglia tenore minaccioso o ingiurioso.

Tale ricostruzione dei fatti mal si concilia con quanto emerge dagli atti ufficiali di gara e da quanto riportato dall'allenatore in sede di audizione, il quale ha negato di aver proferito tali espressioni o di aver avvicinato l'arbitro durante e dopo la gara. Un ulteriore spunto di riflessione e valutazione per questa Corte è fornito dall'intervento in campo della forza pubblica che procedeva a scortare il direttore di gara nello spogliatoio per evitare il verificarsi di ulteriori conseguenze, circostanza che mette in evidenza la condotta minacciosa e irrispettosa tenuta dal Maci ai danni dell'arbitro.

Pertanto, come emerge dal referto arbitrale, il tenore delle espressioni proferite dal sig. Maci è da considerarsi in maniera evidente riconducibile all'art. 36 comma 1 lett. A), che punisce le condotte commesse nei confronti degli ufficiali di gara: *"Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*.

Inoltre, il caso de quo non può non essere ricondotto nell'alveo dell'assunto normativo previsto dall'art. 61, che si occupa di esplicitare la forza di fede privilegiata del referto arbitrale: "I rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi ed eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare...".

In conclusione, il dettato normativo in esame non lascia spazio ad una diversa valutazione dei fatti oggetto di giudizio, non essendo stato fornito, da parte reclamante, alcun elemento che possa consentire una valutazione differente circa la condotta tenuta dal Maci o quantomeno far propendere per una diversa quantificazione della sanzione comminata.

Alla luce di quanto sopra, non possono trovare accoglimento le doglianze sollevate dalla reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società A.s.d. San Donaci Football Club;
- 2) per l'effetto, addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria Giulia COLETTTO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 3 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e dell'Avv. Vito MANCINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO U17 REGIONALE C11 MASCHILE

Gara: ASD NOVOLI CALCIO 1942 – ASD GIGI ORLANDINI del 18.1.2026 (Reclamo della Asd Gigi Orlandini in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 160 del 22/1/2026 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con tempestivo reclamo, la A.s.d. Gigi Orlandini ha impugnato la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce ha comminato al Sig. Argentieri Antonio, tesserato dell'istante, la squalifica per n.3 giornate, in quanto: *"Dopo aver segnato la rete del 2 -3, mentre cerca di recuperare il pallone creava una mass confrontation con il portiere avversario al quale sferra uno schiaffo molto forte. Ricevuto il provvedimento disciplinare di espulsione, volontariamente ritardava l'uscita dal terreno di gioco per circa un minuto, indugendo vicino la panchina avversaria."*.

La società reclamante ha motivato il proprio reclamo affermando che sebbene la condotta del proprio tesserato sia meritevole di sanzione, la stessa dovrà essere rideterminata in quanto dettata da una reazione immediata ed istintiva assunta in reazione ad una condotta irregolare di un avversario; la società ha precisato, ancora, che a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, adottato in prossimità degli spogliatoi, il calciatore non ha ritardato volontariamente l'uscita dal terreno di gioco, ma si è diretto verso il primo varco utile per poi essere reindirizzato dagli addetti verso il suo spogliatoio, per raggiungere il quale ha dovuto obbligatoriamente percorrere il tratto adiacente alle panchine. Alla luce di tale ricostruzione, la società ha chiesto la riduzione della squalifica in n.2 gare effettive.

Alcun elemento è stato fornito in via istruttoria.

All'udienza del 2 febbraio 2026 nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ha rigettato il reclamo per le seguenti

MOTIVAZIONI

Il referto ha descritto in modo affidabile, chiaro e puntuale i comportamenti posti in essere dal calciatore.

Di contro, la ricostruzione degli eventi proposta dalla reclamante risulta del tutto priva di qualsiasi riscontro probatorio e, quindi, inevitabilmente soccombente dinanzi al dettato normativo di cui all'art. 61, co.1, C.G.S..

Su tale ultimo aspetto, anche in questa occasione, va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale in ordine alla efficacia probatoria del referto arbitrale, atto assistito da fede privilegiata, in quanto tale idoneo a formare piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ne discende che l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive soltanto qualora il contenuto del referto non sia sufficiente a formare il suo convincimento: ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio, assente nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla A.s.d. Gigi Orlandini;
- 2) di incamerare la tassa reclamo versata dall'istante.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 3 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

OGGETTO: errore tecnico – art 64 NOIF

Gara: A.S.D. ATLETICO SALVE – U.S.D. PALMARIGGI dell'11/01/2026 (Reclamo della società U.S.D. PALMARIGGI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Maglie di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 15/01/2026 della Delegazione Distrettuale di Maglie.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento pubblicato sul C.U. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto ad entrambe le società:

- la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- l'ammenda di euro 100,00.

La decisione è stata assunta sul presupposto che la gara non fosse stata portata a termine.

La società reclamante deduce che al 29° minuto del primo tempo il direttore di gara, a seguito di proteste/offese verbali provenienti da alcuni calciatori della società ospitante (in un contesto determinato dall'espulsione per doppia ammonizione di un calciatore e dalla successiva reazione di altri due calciatori poi a loro volta espulsi), interrompeva l'incontro e, soprattutto, lo concludeva con il segnale acustico del "triplice fischio", nitidamente percepito da atleti e dirigenti di entrambe le squadre.

A sostegno di tale ricostruzione, la reclamante ha prodotto nove dichiarazioni (in atti) che, in modo concordante, riferiscono:

- a) l'avvenuto triplice fischio;
- b) l'intervento successivo dell'osservatore arbitrale nello spogliatoio del direttore di gara;
- c) il decorso di circa 25-30 minuti dall'ingresso negli spogliatoi;
- d) la successiva uscita del direttore di gara dal suo spogliatoio e la comunicazione dell'intenzione di riprendere la gara;
- e) l'oggettiva impossibilità di riprendere, poiché diversi calciatori avevano già fatto la doccia e taluni avevano lasciato l'impianto;
- f) l'invito formulato dal direttore di gara ai capitani a sottoscrivere un documento attestante la decisione congiunta di non proseguire la partita.

All'udienza del 2 febbraio 2026, il direttore di gara, ascoltato dal Collegio, ha confermato nel proprio supplemento di avere fischciato tre volte e che, successivamente, sentito l'osservatore, personalmente, ed il responsabile degli arbitri, telefonicamente, dopo svariati minuti, invitava le squadre a rientrare in campo per riprendere la partita.

Ha precisato, inoltre, che a seguito della rappresentata impossibilità delle squadre a riprendere l'incontro, egli stesso ha invitato i capitani a sottoscrivere una nota con cui dichiarano di non proseguire la gara.

Sul punto, la reclamante sostiene che:

- il termine (sospensione) dell'incontro sarebbe avvenuto in assenza dei presupposti;
- la successiva richiesta di riprendere, dopo un lasso temporale apprezzabile e dopo la definitiva percezione di "fine gara", avrebbe determinato un'evidente situazione di irregolarità non imputabile alle società;

Da ciò conseguirebbe l'illegittimità delle sanzioni inflitte e la necessità di disporre l'intervento ripristinatorio più adeguato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 64 NOIF (*"Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare"*) stabilisce che l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli per la incolumità propria/dei propri assistenti/dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere in piena indipendenza di giudizio; la norma tipizza, inoltre, esempi di condotte (lancio di oggetti, uso di materiale pirotecnico, strumenti idonei ad offendere) e ammette, solo in via eccezionale, la prosecuzione "pro forma" per fini cautelativi o di ordine pubblico.

La giurisprudenza sportiva – proprio muovendo dall'art. 64 NOIF – qualifica la sospensione definitiva come atto straordinario ed estremo (cui si deve pervenire dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della gara con le modalità previste dal Regolamento), che deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni, idonei a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara (o comunque a comprometterne la possibilità di dirigere in indipendenza).

Dagli atti (e dalla stessa ricostruzione resa dal direttore di gara nel supplemento del 2 febbraio 2026) emerge che l'episodio si è innestato su proteste e offese verbali successive a provvedimenti disciplinari (espulsioni), senza che sia stata descritta una situazione concretamente riconducibile a pericolo per l'incolumità del direttore di gara o a un contesto oggettivamente ingestibile sul piano dell'ordine pubblico.

Ciò non significa affatto "minimizzare" le condotte assunte dai tesserati verso l'ufficiale di gara: significa, però, applicare correttamente la regola dell'*extrema ratio* propria della sospensione definitiva, che presuppone una soglia qualitativa e quantitativa diversa (violenza/gravi intimidazioni/rischio per incolumità / impossibilità di dirigere in indipendenza non altrimenti fronteggiabile).

Sul punto, risulta altresì decisivo l'elemento, ormai non controverso, del triplice fischio quale segnale convenzionale di "fine gara": è principio di comune esperienza sportiva (ed è attestato anche in documenti divulgativi di ambito arbitrale) che il triplice fischio, per prassi, comunica la conclusione dell'incontro e determina l'immediata attivazione delle condotte conseguenti (rientro negli spogliatoi, docce, allontanamento dal campo).

Nel caso in esame, l'arbitro ha dapprima comunicato in modo univoco la conclusione dell'incontro (triplice fischio), poi – dopo 25/30 minuti e dopo avere incontrato l'osservatore e sentito il responsabile sezionale – ha tentato di mutare la qualificazione dell'evento, chiedendo una ripresa del gioco quando, ragionevolmente, la gara era stata già percepita e trattata da tutti come definitivamente sospesa.

Ne discende che l'impossibilità di riprendere l'incontro non può essere ricondotta ad una "rinuncia" o ad un comportamento colpevole delle società (tanto più se entrambe si sono trovate nella medesima condizione di oggettiva irreversibilità: calciatori sotto la doccia e/o già allontanati), bensì all'irregolare sequenza decisionale dell'ufficiale di gara.

In tale prospettiva, l'irrogazione congiunta a entrambe le società della perdita gara, della penalizzazione e dell'ammenda non risulta coerente con la corretta qualificazione giuridico-sportiva del fatto: l'anomalia determinante è stata la gestione della sospensione e della successiva (inammissibile) richiesta di ripresa, non una condotta imputabile bilateralmente alle due società in termini di rifiuto ingiustificato di proseguire.

L'art. 10 CGS disciplina la "*Sanzione della perdita della gara*" e, soprattutto, al comma 5 prevede che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano influito sulla regolarità. In tal caso, possono:

- dichiarare la regolarità della gara; oppure
- adottare la perdita della gara; oppure
- ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare (lett. c).

Nel caso di specie, la combinazione di:

- assenza dei presupposti sostanziali per una sospensione definitiva ex art. 64 NOIF, e
- adozione di un segnale univoco di conclusione (triplice fischio) seguito, a distanza significativa, da un tentativo di ripresa non più realisticamente praticabile, ha inciso in modo determinante sulla regolarità di svolgimento e sulla possibilità stessa di portare a termine l'incontro.

Conseguentemente, la misura più coerente con il sistema – anziché sanzionare simmetricamente entrambe le società – è disporre il rimedio ripristinatorio previsto dall'art. 10, comma 5, lett. c) CGS, con assorbimento delle sanzioni conseguenti alla perdita gara/penalizzazione/ammenda irrogate in primo grado.

Resta ferma la valutazione degli eventuali profili disciplinari individuali già gestiti con i provvedimenti tecnici adottati in campo – espulsioni – e/o dagli organi competenti, nei limiti di quanto dedotto e devoluto in questa sede.

La vicenda impone una chiara stigmatizzazione della condotta posta in essere, in primis, dal direttore di gara e, ancor più, dall'osservatore arbitrale.

La Corte Federale d'Appello ha ricordato che la figura del direttore di gara è “qualcosa in più” di colui che dirige tecnicamente una competizione: egli è figura istituzionale, rappresenta il regolamento di gioco e si assume la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo.

Proprio per tale rilievo istituzionale, l'ordinamento arbitrale esige standard deontologici rigorosi: l'art. 42 del Regolamento AIA, nel richiamare i canoni di terzietà, imparzialità, indipendenza di giudizio, trasparenza, correttezza e probità, contiene – come chiarito dalla giurisprudenza federale – un precetto pienamente vincolante, volto a tutelare non solo l'imparzialità effettiva, ma anche l'apparenza di imparzialità, evitando ragionevoli dubbi e assicurando credibilità esterna dell'istituzione.

Nel caso concreto:

- il giovane arbitro, anche alla luce di una chiara inesperienza e dello stato d'animo del momento – ha adottato un atto estremo (sospensione definitiva dell'incontro), in un contesto che – per come emerge dagli atti – non presenta i caratteri tipici del pericolo per l'incolumità o della grave intimidazione richiesti dall'art. 64 NOIF;
- ha poi tentato una impropria “correzione in corso d'opera” (ripresa dopo 25/30 minuti) che, oltre a risultare oggettivamente impraticabile, ha determinato confusione e ha finito per traslare sulle società conseguenze sanzionatorie non dovute, anche a seguito della “improvvisata” dichiarazione fatta sottoscrivere ai due capitani.

Quanto all'osservatore, la censura è ancora più netta: la sua funzione di esperienza e supporto tecnico avrebbe dovuto orientarsi alla prevenzione di scelte improprie e non alla loro “sanatoria” tardiva tramite un'indicazione (riprendere una gara ormai percepita come conclusa) che ha aggravato il vulnus alla regolarità dell'evento e, sul piano esterno, rischia di minare l'affidamento nella correttezza e affidabilità del sistema arbitrale, anche nella sua dimensione apparente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, definitivamente pronunciando:

DELIBERA

- 1) in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di disporre la prosecuzione della gara dal 29° minuto del 1° tempo fino al termine dell'incontro;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 3 Febbraio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 03/02/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci